CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 366
approvata il 22-10-2015

DETERMINAZIONE: ESTERNALIZZAZIONE DELLA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN CORSO MONCALIERI 22. INDIZIONE SECONDO ESPERIMENTO DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA. CIG 63543932FD. PRESA D'ATTO E RETTIFICA.

Con determinazione dirigenziale del 30 luglio 2015, mecc. 2015 43272/10, è stata approvata l'indizione del secondo esperimento di gara dell'impianto sportivo sito in c.so Moncalieri 22 con il relativo bando per l'individuazione del concessionario ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.lgs 163/2006 e secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale n. 295.

In fase di pubblicazione dello schema di bando per l'indizione del secondo esperimento di gara è pervenuta da parte dell'Area Appalti ed Economato la richiesta di apportare modifiche e integrazioni al suddetto bando, allegato alla determinazione dirigenziale del 30 luglio 2015, mecc. 2015 43272/10, che si riassumono qui di seguito:

- all'art. 2 "Modalità di partecipazione" al punto 1)a "Istanza di partecipazione alla gara" dello schema di bando di cui sopra:
- il punto h) e il punto J) vengono eliminati. I due punti in questione recitano rispettivamente:
 - h) "di possedere i requisiti di carattere generale e professionale di cui all'art. 39 D.Lgs. 163/2006;"
 - j) "di trovarsi in una situazione di piena regolarità contributiva come attestato dal DURC (Documento Unico sulla Regolarità Contributiva) al momento di presentazione di istanza di partecipazione alla gara;"

- viene aggiunto il punto q) che recita:

q) di non avere, successivamente al 28 novembre 2012, conferito incarichi professionali né concluso contratti di lavoro con ex dipendenti dell'Amministrazione appaltante che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa (art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera l), della L. 190/2012.

All'art. 2 "Modalità di partecipazione" a pag. 5 il paragrafo 7 che recita:

"Per i Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti, ogni soggetto facente parte del raggruppamento deve presentare:

- la DOCUMENTAZIONE di cui ai puntilc), 1 d), 1e) e 1 f);

- la DELIBERAZIONE DI INTENTO di gestire l'impianto in forma aggregata."

viene sostituito con il seguente paragrafo:

"Per i Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti, ogni soggetto facente parte del raggruppamento deve presentare:

- la DOCUMENTAZIONE di cui ai punti 1 d), 1e), 1 f) e 1 g).

- la DELIBERAZIONE DI INTENTO di gestire l'impianto in forma aggregata."

All'art. 2 "Modalità di partecipazione" a pag. 7 il punto 2, nell'ultimo periodo la frase "...pena esclusione dalla gara." viene eliminata e pertanto il testo che risulta recita:

2) nella busta C deve essere obbligatoriamente inserita la dichiarazione di impegno in forma congiunta e sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento, che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi concorrenti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà la convenzione in nome e per conto proprio e dei mandanti.

All'art. 2 "Modalità di partecipazione" a pag. 7 il paragrafo 6 che recita:

"Ai sensi dell'art. 46, comma 1 bis D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante escluderà dalla partecipazione alla presente gara i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 163/2006, dal D.P.R. 207/2010 e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché per il mancato sopralluogo, per la mancata presentazione del versamento del contributo dovuto all'ANAC, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente le buste A, B e C o altre irregolarità relative alla chiusura del plico e delle buste, la mancata indicazione del riferimento di gara sul plico esterno, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte".

viene sostituito dal presente paragrafo che recita:

"Ai sensi dell'art. 46, comma 1 bis D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante escluderà dalla partecipazione alla presente gara i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 163/2006, dal D.P.R. 207/2010 e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché per il mancato sopralluogo, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente le buste A, B e C o altre irregolarità relative alla chiusura del plico e delle buste, la mancata indicazione del

riferimento di gara sul plico esterno, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte".

All'art. 3 "Commissione giudicatrice e criteri di asseganazione" il punto 4 "Offerta economica, piano economico di gestione e piano finanziario" che recita: "a) Oneri relativi al canone:

- 100% del canone per la parte sportiva o eventuale percentuale inferiore proposta dal concorrente, che dovrà essere compresa tra il 100% e il 20%;
- 100% del canone per la parte commerciale o eventuale percentuale inferiore proposta dal concorrente, che dovrà essere compresa tra il 100% e il 30%; in presenza di attività commerciale aperta al pubblico con l'autorizzazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, l'onere posto a carico del concessionario dovrà essere pari al 100%";

(max punti 18)

Il punteggio relativo alla voce "Oneri relativi al canone" sarà attribuito con la seguente formula: max punti da attribuire (punti 18 per oneri relativi al canone) moltiplicato la percentuale offerta dal concorrente in relazione agli oneri a proprio carico; il risultato sarà diviso per la percentuale del 100% prevista dal capitolato."

Viene riformulato nella maniera seguente:

- a) Oneri relativi al canone:
 - 100% del canone per la parte sportiva o eventuale percentuale inferiore proposta dal concorrente, che dovrà essere compresa tra il 100% e il 20%;

(max punti 9)

- 100% del canone per la parte commerciale o eventuale percentuale inferiore proposta dal concorrente, che dovrà essere compresa tra il 100% e il 30%; in presenza di attività commerciale aperta al pubblico con l'autorizzazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, l'onere posto a carico del concessionario dovrà essere pari al 100%";

(max punti 9)

Il punteggio relativo alla voce "Oneri relativi al canone" sarà attribuito con la seguente formula: max punti da attribuire punti 9 per oneri relativi al canone della parte sportiva e punti 9 per oneri relativi al canone della parte commerciale moltiplicato la percentuale offerta dal concorrente in relazione agli oneri a proprio carico; il risultato sarà diviso per la percentuale del 100% prevista dal capitolato.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in parte narrativa che qui integralmente si richiamano:

- 1. di approvare le modifiche e le integrazioni allo schema di concessione allegato alla determinazione dirigenziale di indizione del 30 luglio 2015, mecc. 2015 43272/10, come segue:
- all'art. 2 "Modalità di partecipazione" al punto 1)a "Istanza di partecipazione alla gara" dello schema di bando di cui sopra:
- il punto h) e il punto J) vengono eliminati. I due punti in questione recitano rispettivamente:
 - h) "di possedere i requisiti di carattere generale e professionale di cui all'art. 39 D.Lgs. 163/2006;"
 - j) "di trovarsi in una situazione di piena regolarità contributiva come attestato dal DURC (Documento Unico sulla Regolarità Contributiva) al momento di presentazione di istanza di partecipazione alla gara;"

- viene aggiunto il punto q) che recita:

- q) di non avere, successivamente al 28 novembre 2012, conferito incarichi professionali né concluso contratti di lavoro con ex dipendenti dell'Amministrazione appaltante che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa (art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera l), della L. 190/2012.
- All'art. 2 "Modalità di partecipazione" a pag. 5 il paragrafo 8 che recita:
- "Per i Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti, ogni soggetto facente parte del raggruppamento deve presentare:
- la DOCUMENTAZIONE di cui ai punti1c), 1 d), 1e) e 1 f);
- -la DELIBERAZIONE DI INTENTO di gestire l'impianto in forma aggregata."

Viene sostituito con il seguente paragrafo:

- "Per i Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti, ogni soggetto facente parte del raggruppamento deve presentare:
- la DOCUMENTAZIONE di cui ai punti 1 d), 1e), 1 f) e 1 g).
- la DELIBERAZIONE DI INTENTO di gestire l'impianto in forma aggregata."

All'art. 2 "Modalità di partecipazione" a pag. 7 il punto 2, nell'ultimo periodo la frase "...pena esclusione dalla gara." viene eliminata e pertanto il testo che risulta recita: 2) nella busta C deve essere obbligatoriamente inserita la dichiarazione di impegno in forma congiunta e sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento, che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi concorrenti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il

quale stipulerà la convenzione in nome e per conto proprio e dei mandanti.

All'art. 2 "Modalità di partecipazione" a pag. 7 il paragrafo 6 che recita: "Ai sensi dell'art. 46, comma 1 bis D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante escluderà dalla partecipazione alla presente gara i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 163/2006, dal D.P.R. 207/2010 e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché per il mancato sopralluogo, per la mancata presentazione del versamento del contributo dovuto all'ANAC, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente le buste A, B e C o altre irregolarità relative alla chiusura del plico e delle buste, la mancata indicazione del riferimento di gara sul plico esterno, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte".

viene sostituito dal presente paragrafo che recita:

"Ai sensi dell'art. 46, comma 1 bis D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante escluderà dalla partecipazione alla presente gara i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 163/2006, dal D.P.R. 207/2010 e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché per il mancato sopralluogo, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente le buste A, B e C o altre irregolarità relative alla chiusura del plico e delle buste, la mancata indicazione del riferimento di gara sul plico esterno, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte".

All'art. 3 "Commissione giudicatrice e criteri di asseganazione" il punto 4 "Offerta economica, piano economico di gestione e piano finanziario" che recita:

"a) Oneri relativi al canone:

- 100% del canone per la parte sportiva o eventuale percentuale inferiore proposta dal concorrente, che dovrà essere compresa tra il 100% e il 20%;
- 100% del canone per la parte commerciale o eventuale percentuale inferiore proposta dal concorrente, che dovrà essere compresa tra il 100% e il 30%; in presenza di attività commerciale aperta al pubblico con l'autorizzazione per

- 100% del canone per la parte commerciale o eventuale percentuale inferiore proposta dal concorrente, che dovrà essere compresa tra il 100% e il 30%; in presenza di attività commerciale aperta al pubblico con l'autorizzazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, l'onere posto a carico del concessionario dovrà essere pari al 100%";

(max punti 18)

Il punteggio relativo alla voce "Oneri relativi al canone" sarà attribuito con la seguente formula: max punti da attribuire (punti 18 per oneri relativi al canone) moltiplicato la percentuale offerta dal concorrente in relazione agli oneri a proprio carico; il risultato sarà diviso per la percentuale del 100% prevista dal capitolato."

viene riformulato nella maniera seguente:

- a) Oneri relativi al canone:
 - 100% del canone per la parte sportiva o eventuale percentuale inferiore proposta dal concorrente, che dovrà essere compresa tra il 100% e il 20%;

(max punti 9)

- 100% del canone per la parte commerciale o eventuale percentuale inferiore proposta dal concorrente, che dovrà essere compresa tra il 100% e il 30%; in presenza di attività commerciale aperta al pubblico con l'autorizzazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, l'onere posto a carico del concessionario dovrà essere pari al 100%";

(max punti 9)

Il punteggio relativo alla voce "Oneri relativi al canone" sarà attribuito con la seguente formula: max punti da attribuire punti 9 per oneri relativi al canone della parte sportiva e punti 9 per oneri relativi al canone della parte commerciale moltiplicato la percentuale offerta dal concorrente in relazione agli oneri a proprio carico; il risultato sarà diviso per la percentuale del 100% prevista dal capitolato.

Torino,

LA DIRIGENTE Susanna RORATO